

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. XXII</sup> N. 22

## PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, CODRIGNANI, ONORATO, NEBBIA,  
COLUMBA, GIOVANNINI, MANCUSO, GUERZONI**

*Presentata il 4 dicembre 1986*

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla esportazione di armi, sistemi d'arma e materiali bellici di produzione italiana verso paesi in conflitto e sul transito illegale di armamenti nel territorio italiano

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Il fenomeno dell'esportazione di armamenti prodotti da imprese italiane e del transito di materiale bellico di diversa provenienza attraverso il territorio italiano verso paesi in stato di belligeranza, e più generalmente verso aree del mondo nelle quali si fanno più minacciosi i pericoli di conflitto locale, è caratterizzato da dinamiche del tutto incontrollate, da parte del Parlamento ma anche da parte dello stesso Governo, come i recenti avvenimenti e le relative cronache italiane e internazionali si sono incaricati di dimostrare. Il Parlamento italiano non dispone

infatti delle informazioni necessarie per esercitare un efficace controllo sulla produzione e il commercio di armi, circostanza questa che contrasta oltretutto con Risoluzioni e accordi adottati e sottoscritti in sede internazionale (ad esempio Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 624 del 22 settembre 1976).

Negli anni recenti il fenomeno ha assunto dimensioni quantitative e politiche sempre più allarmanti. Più in particolare, la recente pubblicazione sulla stampa nazionale di elenchi di forniture, regolarmente autorizzate, effettuate nei confronti

dell'Iran e dell'Irak, paesi da alcuni anni impegnati in un sanguinoso conflitto, lascia sospettare dimensioni del traffico di armamenti in direzione dei succitati paesi, e, più generalmente, in direzione di paesi della regione mediterranea, percorsa da conflitti e acute tensioni, ancora più vaste ed allarmanti di quanto possa emergere dai soli contratti legali e documentati.

L'emergere di queste vicende acuisce peraltro il disagio per la collocazione economica e politica dell'Italia nei confronti di un'area, come quella mediorientale, dalla quale provengono in prevalenza gli approvvigionamenti energetici nazionali, con le relative « esigenze » in termini di relazioni internazionali, esigenze alle quali sembrano, in questo caso, subordinate perfino le delicate decisioni sulla esportazione di materiali bellici. La stessa collocazione dell'Italia nei confronti dei *partners* europei vede così ridotta la sua credibilità, in generale, ma particolarmente ove si tenga conto di pronunciamenti ufficiali, come la Risoluzione del Consiglio europeo (n. 863 del 1984) che chiede ai paesi membri la sospensione dell'invio di materiali e personale militare a Siria, Libia e Iran.

Di fatto, ancora negli anni più recenti, le esportazioni di armi e materiali bellici di produzione italiana hanno trovato, secondo le dichiarazioni del Ministro per il commercio con l'estero, onorevole Formica, sbocco privilegiato nei mercati dell'area mediorientale, nelle seguenti misure: 1983 = 65 per cento del totale; 1984 = 54 per cento; 1985 = 54 per cento; e, più in dettaglio, il 100 per cento dei mezzi terrestri, l'80 per cento di esplosivi e munizioni, il 100 per cento della missilistica. Anche volendo escludere che queste forniture abbiano avuto per principali destinatari i paesi tra loro in conflitto cui si riferisce questa vicenda, gli interrogativi e le preoccupazioni ne risultano sicuramente confermati, e, se possibile, aggravati.

2. Sono almeno due i grandi ordini di questioni che le gravi suaccennate vicende impongono al Parlamento di prendere in considerazione:

a) il contenuto delle politiche seguite dal Governo italiano nei confronti dei paesi suddetti, politiche che trovano nei fatti realizzazioni di rilievo non secondario nelle stesse autorizzazioni alle forniture di produzioni belliche italiane;

b) le pesanti distorsioni istituzionali provocate dalla vigente disciplina delle autorizzazioni per le esportazioni di materiali bellici, aspetto questo che non può essere considerato secondario rispetto agli stessi effetti concreti che l'assenza di controllo parlamentare e di ogni trasparenza delle decisioni ha prodotto, e che sono documentati dagli avvenimenti recenti.

3. Nel mese di giugno del 1984 si registrano affermazioni effettuate in diverse sedi — nessuna delle quali comunque riveste carattere formale o possiede forza normativa — da rappresentanti del Governo italiano circa l'opportunità, alla luce degli avvenimenti bellici, di astenersi dall'autorizzare esportazioni di armi verso Iran e Irak. Più precisamente tali dichiarazioni vengono rese in sede di Consiglio di Gabinetto e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento nella seduta del 4 giugno 1984 della Camera dei deputati. In quest'ultima occasione a nome del Governo il Ministro dichiara che « con entrambi i paesi in conflitto l'Italia mantiene rapporti di amicizia e collaborazione » di cui il Governo si avvale « per svolgere, nei limiti delle nostre possibilità, opera di chiarimento e di esortazione alla pace » e, riferendosi al problema delle esportazioni di materiale bellico, ricorda che « anche sul piano delle forniture militari i due paesi avevano rappresentato, prima del conflitto, importanti acquirenti delle nostre industrie del settore. Per altro, dall'inizio delle ostilità il Governo italiano ha deciso di attenersi ad una linea di scrupolosa vigilanza, ritenendo doveroso astenersi da ogni atto che

possa aggravare il livello del conflitto armato. A questo criterio restrittivo ci atteniamo non solo per quanto riguarda nuove forniture militari, ma anche relativamente agli impegni pregressi. Infatti, pur tenendo conto delle esigenze di rispettare i contratti stipulati, per ovvie esigenze di credibilità e di buona fede sul piano internazionale, abbiamo evitato di alimentare con contributi di forniture italiane ogni velleità di proseguire il conflitto ad oltranza, o, peggio ancora, di elevarne la soglia ».

Le non risolte ambiguità contenute nelle dichiarazioni citate hanno finito, alla luce delle rivelazioni odierne, per tradursi negativamente nel comportamento concreto dell'amministrazione che, sottrattasi in virtù delle disposizioni da essa stessa emanate ad ogni controllo parlamentare, ha, alla luce delle notizie divenute di recente di dominio pubblico, immediatamente dato avvio ad una consistente serie di autorizzazioni per esportazioni di materiale bellico dirette proprio ai due paesi belligeranti. La stampa nazionale e, più ancora, il dibattito parlamentare, hanno in questi giorni documentato la violazione sostanziale e ripetuta delle affermazioni di principio attraverso autorizzazioni concesse dal Ministro per il commercio con l'estero alla esportazione di armi e parti di ricambio per sistemi d'arma prodotti da imprese italiane verso Iran e Irak, a partire dal mese di luglio dello stesso anno 1984, autorizzazioni che si ripetono con continuità fino all'anno in corso. Le stesse disposizioni in materia doganale vengono, a quanto risulta dalle documentazioni fornite dalla stampa, violate in aspetti non secondari. La qualità e quantità delle forniture inoltre è tale da non potersi considerare di scarsa influenza sulle rispettive possibilità dei due paesi di continuare il conflitto (si tratta di spolette, cartucce, mirini telescopici, mitragliatrici anti-aeree, ricambi per apparecchiature di intercettazione, cannoni, obici e relative munizioni, detonatori, sistemi radio per trasmissioni militari, ecc.).

Si deve tenere conto a questo proposito del peso preponderante che l'esportazione ha nel bilancio delle imprese italiane costruttrici di armi: ma, se esso può essere considerato legittimo per quanto attiene alla autonoma conduzione delle politiche produttive di imprese private (è lo stesso per imprese del sistema delle partecipazioni statali?), gli effetti esercitati in termini di pressioni sul Governo e sul comitato per la concessione delle licenze per l'esportazione di armi sono del tutto inaccettabili, se è vero, come sostenuto dal rappresentante del Governo di fronte alla Camera dei deputati, che nel 1985 sono state concesse due licenze « motivate espressamente con problemi occupazionali », e solo dopo che, come si afferma più avanti, certamente riferendosi anche a questo episodio, tali imprese « hanno bussato ripetutamente alla porta del Governo affinché le licenze venissero sbloccate ».

Le risposte date alla Camera dei deputati dal rappresentante del Governo (seduta del 21 novembre 1986) alle interrogazioni e interpellanze presentate da parlamentari dell'opposizione (ma anche della maggioranza), possono ritenersi tutt'altro che esaustive e tranquillizzanti. Già dal 1978 interrogazioni parlamentari chiedevano al Governo di documentare le proprie posizioni e iniziative a proposito del fenomeno della esportazione di armi dal territorio italiano verso paesi quali il Sud Africa (nei confronti del quale esiste un *embargo* dichiarato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) e Israele, con il fondato sospetto che le destinazioni finali dei carichi fossero diverse da quelle ufficialmente dichiarate. Ancora, in risposta ad interrogazione presentata nel dicembre 1985, il Ministro della giustizia, rispondendo anche a nome dei Ministri degli esteri e della difesa, affermava che le informazioni contenute in una sentenza di un tribunale danese, trasmessa dalla legazione danese all'ONU a quella italiana erano state subito inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al CESIS, ai Ministeri dell'interno, delle

finanze e del commercio con l'estero, in data 7 luglio 1984. E tali informazioni si riferivano anch'esse alla utilizzazione del porto italiano di Talamone per la spedizione illegale di armi, questa volta in direzione del Sud Africa.

Le vicende recenti, a partire dalla denuncia proveniente dal vertice del sindacato dei marittimi danesi di nuovo a proposito della frequente utilizzazione del porto italiano di Talamone per l'imbarco di armamenti con destinazione ufficiale Israele e destinazione effettiva l'Iran, non fanno che confermare la preoccupante continuità dei traffici, nonostante esse fossero, come si è visto, anche ufficialmente, a conoscenza dei fatti. I limiti registrati dall'intervento di queste ultime sono individuabili sia nei criteri seguiti ai fini della concessione di autorizzazioni nell'apposita sede del Comitato per la concessione delle licenze all'esportazione di armi, sia nell'operato delle amministrazioni degli Esteri, della Marina mercantile, delle Finanze, della Difesa e dell'Interno. Per quanto riguarda queste ultime in particolare il limite è evidente per ciò che concerne gli indirizzi e le azioni dei rispettivi servizi di sicurezza.

Le dichiarazioni della Presidenza del Consiglio secondo le quali « non risultano azioni di copertura di traffici illeciti da parte di organismi pubblici, o comunque dipendenti dalla pubblica amministrazione » risultano tutt'altro che chiarificatrici, essendo peraltro il frutto, come è emerso dallo stesso dibattito parlamentare, di una negoziazione tra i Ministri (non si vede quanto legittima in tali circostanze) più che di una ricerca della verità dei fatti. Pur volendola ammettere, l'« assenza di azioni di copertura di traffici illeciti » non garantisce in alcun modo circa l'eventualità di omissioni delle azioni necessarie a colpirli e prevenirli, soprattutto quando gli avvenimenti ricevono documentazione e conferma da fonti tra loro diverse.

Le questioni di primario rilievo politico implicate da queste vicende sono

molteplici. La stessa collocazione e il ruolo assegnato all'Italia nell'ambito della alleanza atlantica ne risultano sottoposti ad esigenze di attenta verifica, per quanto attiene al rapporto tra posizioni espresse ufficialmente dagli USA e dalla NATO (inviti nei confronti dei paesi europei in materia di lotta al terrorismo, fermezza, ecc.) e invio segreto di armi e materiali bellici ai paesi che figurano tra i principali sospetti di spalleggiamento nei confronti delle azioni terroristiche.

In particolare dopo la recente crisi che ha scosso la credibilità dell'amministrazione statunitense, relativa proprio alle vicende a proposito delle quali questa proposta di inchiesta parlamentare chiede l'accertamento della verità, si ripropone il preoccupante interrogativo circa il ruolo servente, di esecutore delle azioni più lontane dagli indirizzi solennemente dichiarati, che viene riservato al nostro paese nell'ambito dell'alleanza. Anche in questo senso l'operato del Governo italiano va sottoposto ad un'indagine che appuri la realtà dei comportamenti, delle scelte e delle relative responsabilità. Lo stesso uso che delle basi NATO localizzate nel territorio italiano viene fatto dagli alleati, qualora venisse dimostrata la loro utilizzazione per il trasporto di armamenti con destinazioni non compatibili con le finalità dell'alleanza e della politica internazionale perseguita dall'Italia, all'insaputa o con il benessere delle autorità italiane propone un grave problema di sovranità nazionale. Di fatto, ancora secondo le dichiarazioni del Ministro del commercio con l'estero, l'Amministrazione italiana non controlla le operazioni di entrata e di uscita di armi da tali basi nonostante che una legge dello Stato imponga il rilascio di licenze da parte del Ministero dell'interno per ogni importazione di armamenti.

4. L'aspetto delle distorsioni istituzionali, con l'esclusione completa del Parlamento da ogni possibilità di controllo in materia, viene prepotentemente e singolarmente in luce ove si faccia riferimento al decreto ministeriale del 20 marzo

1985, n. 5044, che impone la segretezza sulla identità dei componenti il Comitato governativo preposto all'espressione di pareri nei confronti del Ministro per il commercio con l'estero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione necessaria per ogni singolo contratto di vendita di armamenti a paesi stranieri. Aspetto ancora più paradossale è costituito dalla segretezza mantenuta sullo stesso testo del decreto. Il rilievo delle vicende delle vendite di materiale bellico ad Iran e Irak proseguite anche dopo gli impegni assunti nel 1984 dimostra che le esigenze di segretezza politico-militare o quella di avvantaggiare i consistenti interessi industriali del settore di fatto prevalgono su quella del controllo pubblico, parlamentare e governativo, su questo particolare e pesante tipo di responsabilità internazionale assunta dall'Italia. Gli stessi poteri e le informazioni di cui il comitato, che dovrebbe agire nell'interesse della sicurezza dell'Italia, dispone sono di scarsa efficacia, se è possibile, come ha sostenuto il rappresentante del Governo nella seduta della Camera dei deputati del 21 novembre 1986, che « la procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione (per il carico delle navi danesi finito in Iran) risulti in piena regola », poiché « il comitato che siede presso il Ministero del commercio con l'estero aveva specificamente richiesto e ottenuto la certificazione di uso finale sia da parte dell'industria governativa israeliana destinataria della fornitura, sia da parte della ambasciata di Israele a Roma. Quest'ultima aveva attestato che il materiale era destinato alle forze armate israeliane e che non sarebbe stato riesportato ».

Questo aspetto rinvia alla necessità ormai improrogabile di introdurre una normativa che consenta un efficace controllo sui traffici di armi da e attraverso il territorio italiano, disciplinando i compiti delle singole amministrazioni e dei servizi di sicurezza. Le complesse questioni di diritto internazionale che l'assicurare efficacia ai controlli nazionali implicano non possono comunque costituire copertura per la volontà di evitare l'introduzione di

una simile normativa, volontà che il Governo ha in questi anni costantemente opposto ai tentativi compiuti in sede parlamentare di disciplinare efficacemente la materia.

Il coinvolgimento di rappresentanti dei servizi di sicurezza nell'ambito del Comitato consultivo suddetto, oltre alle « regolari » autorizzazioni fornite alla partenza dei carichi di materiale bellico da parte degli stessi servizi di informazione militari, ripropongono inoltre in tutta la sua gravità il problema dei reali indirizzi cui si conforma l'attività dei « servizi » e delle possibilità di controllo che su di essi è offerta al Parlamento. La gravità delle affermazioni rilasciate dal Ministro per il commercio con l'estero, secondo le quali « i servizi segreti in Italia spesso compiono azioni sporche di copertura di traffici illeciti: illeciti nel carico o anche nella destinazione », non ha bisogno in questa sede di commenti o sottolineature, ma solo di una rapida ed esaustiva indagine da parte del Parlamento.

Onorevoli colleghi! I proponenti ritengono che dalle questioni poste emergano con sufficiente chiarezza le motivazioni che costituiscono la base della presente proposta di inchiesta parlamentare. Il Parlamento italiano si trova attualmente impossibilitato, per totale carenza di informazioni, a svolgere le proprie funzioni di controllo e indirizzo su di un versante assai delicato della politica internazionale del Governo. Le risultanze della inchiesta proposta, oltre a far emergere eventuali responsabilità ed omissioni da parte delle amministrazioni interessate, può fornire alla Camera dei deputati alcuni elementi propriamente conoscitivi indispensabili per poter ottemperare alla ormai improrogabile esigenza di disciplinare in modo organico e coerente con gli intendimenti e gli impegni assunti nei confronti della comunità internazionale l'intera materia della produzione, commercio ed esportazione di armi, sistemi d'arma e materiali bellici.

Proponendo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle

vicende relative alla esportazione di armamenti e materiale bellico di produzione italiana o extra-nazionale verso paesi belligeranti del medio oriente intendiamo anche fornire alla Camera dei deputati la possibilità di decidere circa l'opportunità di acquisire al Parlamento le necessarie esaurienti informazioni a proposito di questioni di primario rilievo per la configurazione del ruolo effettivamente svolto dal nostro paese nella regione mediterranea, e segnatamente degli atteggiamenti nei confronti di paesi ivi impegnati in conflitti. A questo fine riteniamo indispensabile il ricorso allo strumento dell'inchiesta parlamentare, che, potendo procedere alle indagini e agli esami « con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria » agisce in condizioni segnate da minore debolezza istituzionale rispetto a quello, pure ipotizzabile, dell'indagine conoscitiva. La necessità di una inchiesta parlamentare su

queste vicende risulta per altro anche dalla considerazione che le risposte fornite ad interrogazioni ed interpellanze in materia dal Governo (Camera dei deputati, seduta del 21 novembre 1986) sono, per dichiarazione del Governo stesso, tutt'altro che definitive, e « richiedono ulteriori approfondimenti », che però il Governo non è evidentemente in grado o non intende effettuare.

A proposito della efficacia conoscitiva dello strumento dell'inchiesta parlamentare va altresì ricordato come l'esplicito richiamo (cfr. articolo 3 di questa proposta di inchiesta parlamentare) alla procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, consente inoltre un parziale controllo parlamentare sulla eventualità di opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri contemplata dagli articoli 15 e 16 della legge citata.

**PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle vicende relative al transito illegale nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica di armi, sistemi d'arma e materiali bellici destinati a paesi diversi da quelli aderenti alla NATO ed alla esportazione di armamenti prodotti in Italia verso paesi in conflitto.

2. La Commissione è composta da ventuno deputati designati dal Presidente della Camera in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, e sia osservato il criterio della proporzionalità tra i medesimi.

3. La Commissione è presieduta da un deputato eletto dalla Commissione nel suo seno.

4. La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente e dell'ufficio di Presidenza.

## ART. 2.

1. La Commissione parlamentare ha il compito di accertare i fatti relativi al transito illegale nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica di armi, sistemi d'arma e materiali bellici destinati a paesi diversi da quelli aderenti alla NATO ed alla esportazione, autorizzata o meno, di armamenti prodotti in Italia verso paesi in conflitto.

2. L'inchiesta è indirizzata in particolare:

a) all'accertamento dei criteri di opportunità politica ed economica effettivamente seguiti dai componenti il Comitato per il controllo delle licenze di esporta-

zione e dal Ministro per il commercio con l'estero in occasione della concessione dei pareri relativi ad autorizzazioni per l'esportazione di armi, sistemi d'arma e materiali bellici, a partire dall'anno 1975;

b) all'individuazione del numero preciso, della destinazione ufficiale e del contenuto dei contratti per forniture cui è stata concessa l'autorizzazione; alla individuazione della seguente, effettiva destinazione delle spedizioni autorizzate;

c) alle opportune indagini su eventuali forniture di materiali bellici indirizzate da produttori italiani ai paesi di cui al comma 1 del presente articolo in difetto delle autorizzazioni prescritte o in assenza di loro richiesta;

d) ad accertare eventuali pratiche irregolari nel pagamento dei compensi di intermediazione per forniture all'estero di armi, sistemi d'arma e materiali bellici;

e) alla ricostruzione delle direttive impartite in materia di controllo sul traffico di armamenti dagli organi responsabili nei confronti dei servizi di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; alla ricostruzione delle azioni effettivamente esercitate dai rappresentanti di detti servizi — e alla individuazione delle eventuali omissioni — nell'ambito delle attività del Comitato di cui alla lettera a) e, per quanto generalmente di loro pertinenza, nelle operazioni di controllo sul traffico di armi e materiale bellico;

f) ad indagare sul transito attraverso il territorio o le acque territoriali italiane, in assenza delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, di materiali bellici di produzione extra-nazionale diretti a paesi belligeranti, e sulle eventuali omissioni di compiti spettanti alle autorità della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica sicurezza competenti al controllo in materia;

g) ad indagare su tutte le operazioni di spedizione di armi e materiali bellici effettuate nei porti italiani di Ortona e Talamone a partire dall'anno 1972, in particolare individuandone oggetto,

conformità alle autorizzazioni previste dalla legge, provenienza, destinazione presunta e destinazione effettiva;

h) ad indagare sull'uso operativo che delle basi della NATO localizzate nel territorio della Repubblica viene fatto in circostanze legate al trasporto di armi da e attraverso il territorio italiano per destinazioni diverse dai paesi aderenti alla NATO; ad indagare sull'uso che delle norme interne dell'alleanza viene fatto in materia di spostamento di armi e materiali bellici per e da il territorio italiano;

i) ad indagare su eventuali richieste pervenute dalla amministrazione degli Stati Uniti d'America nei confronti del Governo italiano allo scopo di facilitare operazioni di spedizione di armi e materiali bellici verso paesi del medio oriente e sull'atteggiamento tenuto dai responsabili delle amministrazioni italiane in dette circostanze;

l) ad indagare sull'esistenza di contratti o impegni per l'istallazione di impianti industriali di produzioni belliche da parte di imprese italiane, comprese imprese dipendenti da enti delle partecipazioni statali, nel territorio dell'Iran.

### ART. 3.

1. La Commissione opera con gli stessi poteri e con gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche ai fini di conservare il segreto sui propri atti.

2. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il Presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti e informazioni alla autorità giudiziaria, ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

4. Per il segreto di Stato si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi di esperti da scegliersi tra docenti universitari di ruolo e magistrati, in numero complessivamente non superiore a dieci.

2. Il Presidente della Camera destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

3. Le spese necessarie all'espletamento dei lavori della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. I commissari e i collaboratori della Commissione sono tenuti al segreto per tutti gli atti del loro ufficio.

ART. 6.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che non disponga diversamente per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso.

ART. 7.

1. Qualora il Senato della Repubblica deliberi un'inchiesta sulla materia di cui all'articolo 1, la Commissione, a norma dell'articolo 141, terzo comma, del Regolamento della Camera, potrà deliberare di procedere congiuntamente con la Commissione d'inchiesta senatoriale.